

Allegato 5/POF

REGOLAMENTO DI ISTITUTO CRITERI PER LA PROGRAMMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE VISITE GUIDATE E DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE

L'istituto considera i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali di interesse didattico o professionale, lezioni con esperti, visite ad enti istituzionali, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, gemellaggi con scuole estere parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. Le attività sportive costituiscono parte integrante dell'attività didattica e vengono effettuate con la collaborazione di tutti i docenti.

Art. 1

(Definizione e programmazione)

1. Visite guidate e viaggi d'istruzione (di seguito, visite) sono spostamenti organizzati di intere classi o di gruppi pluriclassi aventi la finalità d'integrare la normale attività della scuola sul piano della formazione generale della personalità degli studenti e del completamento di preparazioni specifiche o di centri di interesse. Esse costituiscono momento integrante della lezione concepita come un articolato sistema di esperienze di apprendimento teorico-pratiche.
2. La programmazione delle visite è parte integrante del piano annuale di ciascuna classe e deve contenere:
 - a. gli obiettivi (cognitivo-culturali e relazionali), per lo sviluppo delle capacità di analisi e di rielaborazione critica degli studenti, per l'organizzazione dei contenuti di apprendimento e per l'approfondimento dei contenuti disciplinari, per soddisfare il crescente bisogno di integrazione tra esperienza interna ed esterna alla scuola
 - b. le risorse del territorio da utilizzare: a titolo esemplificativo, l'ambiente naturale ed umano; il sistema abitativo e le strutture edilizie in genere, le rassegne ed i musei, le attività lavorative, ecc.
 - c. il rispetto del monte ore annuale di ciascuna disciplina e della quota a disposizione per integrazioni tra una disciplina e l'altra.
3. Il *Consiglio di classe*, prima di esprimere il parere sui relativi progetti, li esamina, verificandone la coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e l'effettiva possibilità di svolgimento; nell'ipotesi di valutazione positiva, indica gli accompagnatori, compreso l'accompagnatore referente.
4. Gli studenti devono essere adeguatamente informati e formati su tutti gli aspetti conoscitivi, didattici ed organizzativi, idonei a documentarli ed orientarli sul contenuto e le finalità delle visite.
5. I genitori devono essere preventivamente informati sugli obiettivi e sull'organizzazione complessiva delle visite (itinerari, orari, mezzi di trasporto, scopi ed ogni altra modalità di svolgimento).
6. La partecipazione di ciascun allievo alle visite è subordinata al consenso scritto di chi esercita la patria potestà. Per quanto possibile, si deve evitare l'esclusione di quegli studenti per i quali il rilascio del consenso è determinato da ragioni di carattere economico.
7. L'effettuazione delle visite è subordinata, di norma, alla partecipazione di almeno i due terzi degli studenti iscritti.
8. Gli studenti, che non aderiscono alle visite, partecipano ad attività programmate, da svolgersi a scuola con altri docenti della stessa classe o di altre classi.

Art. 2

(Durata, periodo di svolgimento, accompagnatori)

1. Le attività, programmate dai *Consigli di classe* e approvate dal *Collegio dei docenti* rientrano nel *Piano delle uscite e dei viaggi didattici* della scuola.

2. Le proposte devono essere deliberate dai *Consigli* almeno 60 giorni prima della data dell'uscita o del viaggio, salvo casi eccezionali, per dare modo al *Collegio dei docenti* di approvare l'iniziativa e farla rientrare nel *Piano delle uscite e dei viaggi didattici*.
3. Le visite, che hanno durata limitata ad un solo giorno, hanno per destinazione località distanti tra andata e ritorno non più di otto ore di viaggio.
4. Se l'iniziativa interessa un'unica classe sono necessari due accompagnatori; per più classi, un accompagnatore ogni quindici studenti e uno o due accompagnatori per uno o due studenti in situazione di *handicap*, a seconda delle necessità (è sufficiente ad esempio un unico accompagnatore per uno o due studenti in situazione di *handicap* lieve)
5. Nell'indicare gli accompagnatori, preferibilmente scelti al loro interno, i *Consigli di classe* provvedono a segnalare anche un accompagnatore supplente per ogni classe. Se l'insegnante accompagnatore presta servizio in altre scuole, è tenuto a concordare con la segreteria didattica gli eventuali impegni.
6. La scelta dei periodi per lo svolgimento di una qualsiasi visita di cui ai precedenti punti non deve di norma coincidere con lo svolgimento di altre attività istituzionali della scuola: scrutini ed esami, elezioni scolastiche, riunioni collegiali e per la programmazione, ecc. Nei trenta giorni, che precedono il termine delle lezioni, non sono realizzate visite.

Art. 3

(Organizzazione delle attività)

1. Il dirigente scolastico individua ogni anno scolastico un coordinatore del *Piano delle uscite e dei viaggi didattici* della scuola.
2. Per ogni uscita o viaggio deve essere individuato un docente referente.
3. Il docente referente, dopo l'approvazione del *Consiglio di classe*, presenta al preside, almeno 30 giorni prima della data dell'uscita o del viaggio, la pianificazione del viaggio per l'approvazione dei preventivi di spesa.
4. Al rientro dalla visita il docente referente deve presentare al *Consiglio di classe* una sintetica relazione sull'esito dell'attività.
5. Qualora, eccezionalmente, si offrisse l'opportunità di una visita guidata (senza pernottamento) in occasione di mostre o di altre manifestazioni culturali con scadenza non prevedibile, si impone comunque la presentazione di tutta la documentazione necessaria non oltre il decimo giorno antecedente la data di partenza prevista.

Art 4

(Aspetti finanziari)

1. Il *Consiglio di istituto* può disporre, su richiesta scritta e motivata, un contributo a favore delle famiglie degli studenti che versano in particolari condizioni di disagio economico. Tale contributo non può comunque superare il 50% della quota di partecipazione.
2. Gli studenti devono versare la quota prevista entro e non oltre il quinto giorno antecedente alla partenza.
3. In caso la quota di partecipazione sia particolarmente elevata si dovrà comunque, attraverso un sondaggio, acquisire preventivamente il parere favorevole di almeno il 70% delle famiglie degli studenti coinvolti.
4. Poiché non è consentita alcuna gestione fuori bilancio, le quote di partecipazione devono essere versate sul c/c bancario della scuola dalle famiglie o dal docente referente o da un genitore incaricato.
5. Il consiglio di presidenza, acquisito il piano annuale delle visite proposto dal *Collegio dei docenti*, individua le ditte che effettueranno il trasporto degli studenti, sulla base non solo del confronto tra i prezzi praticati ma anche dell'affidabilità e delle garanzie di sicurezza offerte per l'espletamento del servizio, compresi i casi in cui enti, associazioni, amministrazioni o privati si assumono l'onere del servizio di trasporto.

Art. 5

(Autorizzazione)

1. L'autorizzazione, richiesta dai docenti delle classi interessate, è rilasciata dal dirigente scolastico. Qualora dovessero risultare condizioni di possibile pregiudizio per il normale svolgimento delle visite, l'autorizzazione non è rilasciata. Se già rilasciata, è revocata.
2. L'attuazione di ciascuna visita è subordinata all'esistenza di condizioni favorevoli. A tal fine è acquisita presso gli enti competenti (enti locali, aziende autonome di soggiorno, ACI, servizi meteorologici, aziende forestali, ecc.) ogni utile informazione circa la situazione ambientale e meteorologica relativa all'itinerario previsto ed alla meta della visita.